



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661
Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 31/01/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **TRENTUNO** del mese di **GENNAIO** alle ore **20:40** in adunanza **pubblica straordinaria**, di **Prima** convocazione, nella Sala delle adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale, all'inizio della seduta risultano:

Consigliere	Pres	Ass.	Consigliere	Pres	Ass.
CASOLARI FILIPPO	x		SAVI LUCIANO	x	
CONCIATORI DEBORA	x		TROMBI ROSINA	x	
MILITERNO CHIARA	x		CACCIA VINCENZO	x	
CECI FEDERICO	x		CACCIANI CONCETTA	x	
BEZZI ALESSANDRO		x	DELLA GHEZZA GIACOMO	x	
PINELLI MARIA CATERINA	x		CAMPARI ENRICO	x	
BENASSI LUCA	x			12	1

Al punto 1 escono i Consiglieri Trombi, Caccia, Campari. **Presenti n. 9.**

Assenti Giustificati: Bezzi.

Assessore esterno Angelo Lusuardi: Presente.

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario Eliana Setti che provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Filippo Casolari assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Delibera n. 4 del 31/01/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che, per quanto riguarda il contenuto degli interventi, si rimanda alla registrazione della seduta contenuta nel CD Rom conservato presso l'Ufficio Segreteria, e al file audio allegato alla presente delibera pubblicata sul sito internet del Comune.

E' presente in Sala il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Barbara Pagani.

Intervengono alla discussione il Sindaco, l'Assessore Lusuardi ed il Consigliere Della Ghezza.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*;

RICHIAMATA la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel “Portale del federalismo fiscale”, che consente l'elaborazione di un apposito “prospetto delle aliquote”, il quale forma parte integrante della delibera stessa;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del “prospetto delle aliquote” dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del “Portale del federalismo

fiscale”, per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

RICHIAMATO l’art. 6-ter del Decreto Legge n. 132/2023, inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale *“In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’[articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160](#), e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025”*;

CONSIDERATO, quindi, che l’elaborazione del Prospetto previsto dal Decreto del Ministero Economia e Finanze del 07 luglio 2023, non è più obbligatorio per l’anno 2024, e che la deroga al potere regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, prevista dal comma 756 su richiamato, sarà operativa a partire dal 2025;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30.07.2020;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 9 Febbraio 2023 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:

1. aliquota 6,0 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
2. aliquota 8,6 per mille per gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado;
3. aliquota 7,2 per mille per le locazioni di immobili art. 2, comma 3, L. 431/98;
4. aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell’agricoltura;
5. aliquota 10,6 per mille per tutte le altre tipologie non comprese nelle precedenti;

TENUTO CONTO specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della Legge n. 160 del 2019 e in particolare che:

- il comma 740 stabilisce che il possesso dell’abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che fornisce anche la definizione di pertinenza dell’abitazione principale;
- le fattispecie assimilate per legge all’abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741;
- il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;
- il comma 751 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, che i fabbricati merce tornino a godere dell’esenzione piena, purché siano posseduti dall’impresa costruttrice e non locati;

VISTI:

- l’art. 1, comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall’anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- l’art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019, il quale dispone che anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all’applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione della fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa ed in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che la risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l’obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l’anno d’imposta 2021 e che in ogni caso solo dopo l’adozione del decreto suddetto vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU previa elaborazione, tramite apposita applicazione nel Portale del federalismo fiscale, del prospetto con le aliquote, che ne formerà parte integrante;
- che ad oggi il suddetto decreto non è stato adottato nè è stata resa disponibile l’applicazione per la redazione delle aliquote nel Portale del federalismo fiscale;
- che l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del prospetto decorre dall’anno di imposta 2025 e , pertanto i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza;
- Per l’anno 2024 i Comuni continueranno a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate previste dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, tramite l’inserimento della delibera stessa nell’apposita sezione del federalismo fiscale;
- Che per l’anno 2024 non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU individuate nel decreto del 7 Luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge si applicano, ai sensi dell’art 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023;
- Le linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU sono state aggiornate come disposto dall’art. 6-ter del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe) inserito in sede di conversione dalla Legge n. 170/2023, secondo il quale “in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto Prospetto, l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno d’imposta 2025”;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2023 (G.U. n. 303 del 30-12-2023) con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2023 al 15 marzo 2024 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, ed autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino al 15 marzo 2024 ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL;

RITENUTO di confermare anche per l’anno 2024 le aliquote e le detrazioni d’imposta ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU”, vigenti ed approvate nell’anno 2023 di cui alla delibera Consiglio Comunale n. 9 del 09/02/2023;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica, nonché contabile, della presente deliberazione ai sensi

dell'art. 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI espressi per appello nominale, con il seguente esito:

Consiglieri presenti: 9

Consiglieri votanti: 9

Voti favorevoli: 7

Voti contrari: 2 (Cacciani, Della Ghezza),

DELIBERA

1. Di confermare anche per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni d'imposta ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", vigenti ed approvate per l'anno 2023 di cui alla delibera Consiglio Comunale n. 9 del 09/02/2023 così come riportato dalla seguente tabella:

0,60 per cento	<p><u>Aliquota per ABITAZIONE PRINCIPALE e relative PERTINENZE</u> <i>(solo per le unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)</i></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimori abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nella categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>€ 200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
0,86 per cento	<p><u>Immobili concessi in USO GRATUITO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL 1°GRADO</u></p> <p>Si applica agli immobili ad uso abitativo e relativa pertinenza, dati in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il 1 grado, nella misura di un'unica unità.</p>
0,72 per cento	<p><u>Aliquota per LOCAZIONE DI IMMOBILI art. 2, comma 3, Legge 431/1998</u></p> <p>Si applica se l'inquilino utilizza l'immobile come abitazione principale.</p>
0,10 per cento	<p><u>Fabbricati Rurali ad uso strumentale dell'agricoltura</u></p> <p>Di cui all'articolo 9, comma 3-bis, decreto-legge n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/1994, e successive modifiche ed integrazioni che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura)</p>
1,06 per cento	<p><u>Aliquota ORDINARIA</u></p> <p>Si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti, alle aree fabbricabili ed ai terreni agricoli</p>

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
3. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 28 ottobre 2024, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2024, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
5. Di dichiarare, con voti espressi per appello nominale e con il seguente esito:
Consiglieri presenti: 9
Consiglieri votanti: 9
Voti favorevoli: 7
Voti contrari: 2 (Cacciani, Della Ghezza)

la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Filippo Casolari

Il Vice Segretario
Elia Setti



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661

Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it

C.F. e P. IVA: 00202030342

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Il 19/01/2024

Il Responsabile del
SETTORE
RAGIONERIA, TRIBUTI
PAGANI BARBARA /
InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)

TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661

Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it

C.F. e P. IVA: 00202030342

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

lì, 19/01/2024

AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
PAGANI BARBARA / InfoCamere S.C.p.A.



COMUNE DI FELINO

Piazza Miodini, 1 - 43035 Felino (PR)
TEL: 0521/335951 – FAX: 0521/834661
Web: www.comune.felino.pr.it E-mail: cfelino@comune.felino.pr.it
C.F. e P. IVA: 00202030342

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4

DEL 31/01/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2024.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/02/2024 al 23/02/2024 col numero 107/2024;
- diverrà esecutiva il #DATA_ESECUTIVITA# decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 TUEL)

li 13/02/2024

Per il Segretario Comunale
L'impiegata delegata
ASTI STEFANIA / InfoCamere S.C.p.A.